



CITTA' DI ARICCIA

CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

SETTORE PATRIMONIO – TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

cura di



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .././2017

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 Oggetto	3
Art.2 Istituzione della TARIP	3
Art.3 Determinazione della TARIP	3
Art.4 Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici.....	4
CAPO II UTENZE DOMESTICHE	7
Art.5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	7
Art.6 Utenze domestiche con contenitori condivisi	8
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art.7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art.8 Istituzioni scolastiche statali.....	10
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI	11
Art.9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente .	11
Art.10 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza	11
Art.11 TARIP giornaliera	13
Art.12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci.....	14
CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	15
Art.13 Riduzioni	15
Art.14 Agevolazioni, esenzioni ed altre riduzioni	15
Art.15 Riduzioni soggettive per compostaggio	16
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI	17
Art.16 Riscossione	17
Art.17 Attività di controllo e accertamento	18
Art.18 Sanzioni	20
Art.19 Sanzioni accessorie.....	20
Art.20 Autotutela e rimborsi.....	21
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art.21 Norme transitorie	22
Art.22 Norme finali	22
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2	25
ALLEGATO 3.....	29
SUBALLEGATO A.....	32

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

Art.2

Istituzione della TARIP

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARIP di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

Art.3

Determinazione della TARIP

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune di Ariccia ai sensi dell'art. 17.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria.
4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune di Ariccia, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento.
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è il soggetto a cui è stato affidato l'appalto dei servizi di igiene urbana.

6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARIP deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario.

Art.4

Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.
2. Sono escluse dalla TARIP:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari)
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARIP le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto)
 - c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
 - d. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei familiari residenti e non arredati
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori

- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione)
- le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva

3. La quota fissa della TARIP è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.

4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestable viene misurata come segue:

- a. La superficie dei locali assoggettabili a TARIP è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
- b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARIP è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Falegnamerie ed attività similari	30%
Officine meccaniche ed attività similari	30%
Fabbricanti ed attività similari	30%
Altre attività artigianali	30%
Attività Commerciali	25%
Ambulatorio medico, dentistico, di analisi	25%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal punto precedente, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il 31 del mese di MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso imprese a ciò abilitate (Formulari, fatture, MUD, ecc.).

- 6. La TARIP è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE

Art.5

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La TARIP è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARIP è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARIP, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 1 persona per immobili con superficie calpestabile fino a mq. 50, di due persone per immobili con superficie calpestabile fino a mq. 70 di tre persone per immobili con superficie calpestabile fino a mq. 100 e di 4 persone per immobili con superficie calpestabile superiore a mq. 100.
7. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (indifferenziato) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
8. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del sacchetto e/o contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile (indifferenziato) consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP. In caso di mancato ritiro o restituzione del sacchetto e/o contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un sacchetto o contenitore di volumetria pari a 40 (quaranta) litri.
9. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi sacchetto e/o contenitore, per cambio di domicilio temporaneo, accertata dagli uffici competenti, ciascuna utenza domestica residente è comunque tenuta a corrispondere almeno la quota fissa.

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
11. Qualora vengano esposti sacchi senza tag UHF al fianco dello stesso verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale o dagli ispettori ambientali dell'Ente e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana e/o ordinanze emesse dall'Ente

Art.6

Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. In presenza di sacchetti e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARIP rifiuti è ripartita dal Comune di Ariccia, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il sacchetto e/o contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani
2. È sempre fatta salva la facoltà da parte di utenti facenti parte di utenze condivise (es. condomini) di richiedere l'assegnazione di contenitori personali associati alla propria utenza muniti di TAG.

CAPO III

UTENZE NON DOMESTICHE

Art.7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARIP prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARIP applicabile per ogni attività è unica fatta salva diversa puntuale individuazione di diverse tipologie d'uso dichiarate dal contribuente e/o accertate dal Settore Tributi dell'Ente.
3. I sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
7. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP.
In caso di mancato ritiro o restituzione dei sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 40 (quaranta) litri o superiore.
8. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi sacchetto e/o contenitore dotato di Tag UHF per cessazione/chiusura attività, accertata dagli uffici competenti, ciascuna utenza non domestica residente è comunque tenuta a corrispondere almeno la quota fissa.
9. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.

10. Qualora vengano esposti sacchi senza tag UHF al fianco dello stesso verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana.

Art.8
Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune di Ariccia una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARIP. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

CAPO IV MODALITA' GESTIONALI

Art.9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARIP, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARIP.

Art.10

Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 4, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARIP siti nel territorio del Comune di Ariccia, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARIP. Il Comune di Ariccia, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. numero telefono fisso e mobile;
 - d. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - e. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - f. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - g. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - h. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - i. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
 - j. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
 - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di

- cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o. le superfici escluse dall'applicazione della TARIP
 - p. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni;
 - q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - r. gli allegati obbligatori indicati nel relativo modello di dichiarazione reso disponibile dal Settore Tributi dell'Ente.
3. La decorrenza della TARIP ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione come dichiarata dal contribuente e/o accertata dal Settore Tributi dell'Ente.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune di Ariccia da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARIP rimangano invariati, mentre in tutti i casi di agevolazioni, esenzioni, riduzioni ecc. permane l'obbligo di dichiarazione annuale.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune di Ariccia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune di Ariccia in caso di mancata presentazione della domanda di variazione potrà provvedere d'ufficio all'intestazione della posizione TARIP in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
7. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune di Ariccia provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- a. la data del decesso
 - b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità

Contestualmente il Comune di Ariccia provvederà, in aggiunta alla propria ed autonoma facoltà di accertamento, alla trasmissione, ai sensi dell'art. 17 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

8. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune di Ariccia provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 17 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
9. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2, lettera m, o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera e, si applicherà il disposto di cui all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso.

10. La variazione nel volume e/o nel numero dei sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARIP dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
11. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata e documentata con la ricevuta di avvenuta riconsegna dei sacchetti/mastelli assegnati all'isola ecologica, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda di cessazione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF consegnati. Per le utenze di cui al precedente art. 6 comma 1 si applica ed ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARIP, contributi e servizi specifici.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata, da prodursi obbligatoriamente al protocollo generale o tramite PEC..
14. Il Comune di Ariccia rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

Art.11 TARIP giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARIP giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la superficie occupata;

- la classificazione dell'occupazione;
 - la misura della TARIP;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARIP, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

Art.12
Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune di Ariccia, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune di Ariccia, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARIP per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP.
4. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARIP per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di sacchetti e/o contenitori dotati di Tag UHF di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARIP di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

CAPO V

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art.13 **Riduzioni**

1. La TARIP limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione è ridotta secondo le modalità e misure previste nel vigente regolamento comunale di istituzione dell'albo comunale compostatori. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico
 - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio, fatta salva la necessità della disponibilità di un idoneo spazio per alloggiare la compostiera (min. 25 mq.), come accertata dal competente Settore Comunale.
3. La riduzione della TARIP di cui ai precedenti commi, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati ed alla verifica di effettivo regolare utilizzo della compostiera – singola o condivisa – da parte del competente Settore Comunale,
4. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARIP sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, secondo le indicazioni di cui alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2015, n.6.
5. Le utenze che utilizzano le postazioni automatiche per il conferimento di contenitori per liquidi in plastica potranno godere di riduzioni della TARIP proporzionali ai quantitativi conferiti secondo modalità che verranno definite e dettagliate con successivi provvedimenti attuativi che potranno essere assunti dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.
7. Il Comune di Ariccia si riserva in ogni caso la facoltà di inserire ulteriori forme di premialità nei confronti dell'utenza, con particolare riguardo a coloro che conferiscono frazioni differenziate presso le isole ecologiche comunali, secondo modalità, misure e termini che verranno definiti e dettagliati con successivi provvedimenti attuativi che potranno essere assunti dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni.

Art.14 **Agevolazioni, esenzioni ed altre riduzioni**

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, esenzioni ed eventuali ulteriori riduzioni non specificate nel precedente articolo 13 sulla TARIP.
2. La copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui al comma 1 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili fra loro.

Art.15 **Riduzioni soggettive per compostaggio**

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 è applicato uno sconto della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico mediante tecnica del cumulo o l'utilizzo del composter fornito dall'Amministrazione Comunale, ovvero secondo le ulteriori modalità indicate all'articolo 12 del Regolamento Albo Comunale Compostatori. L'Amministrazione Comunale verificherà l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Per le richieste pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a partire dall'anno successivo.
2. Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con l'apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
3. L'Amministrazione Comunale può prevedere, per le utenze domestiche e non domestiche comprese nelle categorie 22, 23, 24 e 27 riduzioni della tariffa variabile nel caso dichiarino, mediante apposita comunicazione, che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui smaltiscono almeno 10 tonnellate l'anno di rifiuti organici, comportando una riduzione di conferimenti all'esecutore del servizio di igiene urbana, sulla base del quale sarà commisurata la riduzione.
4. Per le utenze non domestiche che svolgono attività di produzione e distribuzione di pasti e che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici la quota variabile della tariffa è ridotta del 50%.
5. L'Ente favorisce ed incentiva le pratiche di compostaggio di prossimità e di comunità, come definiti da ultimo dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016 n. 266, avente per oggetto i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici-art. 180, comma 1 octies, D.L.gs. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015, secondo termini e modalità meglio descritti nel vigente Regolamento Comunale Albo Compostatori.
6. Il Comune entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno fornirà all'operatore economico incaricato dell'esecuzione del servizio di igiene urbana la lista nominativa degli utenti beneficiari.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa comunque espresso richiamo al regolamento comunale di istituzione dell'Albo Comunale Compostatori nonché ad eventuali successivi provvedimenti attuativi della norme vigenti in materia che potranno essere assunti con provvedimenti della Giunta Comunale.

CAPO VI

RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art.16

Riscossione

1. Il Comune di Ariccia provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune di Ariccia a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio di residenza o fiscale o per posta elettronica, qualora espressamente richiesto dal contribuente di avviso di pagamento, frazionato in tre rate, aventi scadenza, in via ordinaria, al 31 maggio, 30 settembre e 16 dicembre.
3. Il Comune di Ariccia determina la TARIP in acconto, sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato. Nell'anno successivo il Comune di Ariccia procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARIP per l'anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
4. Il versamento della TARIP, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune di Ariccia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – F24 – ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune di Ariccia provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARIP.
5. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARIP o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARIP giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, successivamente all'infruttuoso invio di un sollecito di pagamento con medesime modalità, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARIP è

dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 17, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art.17

Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune di Ariccia può effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA2 e TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi.
2. Il Comune di Ariccia esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune di Ariccia può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
 - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune di Ariccia documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune di Ariccia, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune di Ariccia può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti

dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi. In caso di ulteriore impossibilità oggettiva per l'acquisizione di tali informazioni verrà applicata una metratura minima pari a mq. 100.

5. Il Comune di Ariccia, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio disponibilità dell'unità immobiliare ovvero iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune di Ariccia;
 - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare risultanti dalle iscrizioni anagrafiche e/o accertate dal competente Settore comunale; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune di Ariccia o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
 - d. Rifiuto non recuperabile (indifferenziato): si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 40 litri (quaranta litri) con numero di svuotamenti fisso corrispondente al numero degli svuotamenti previsti per la specifica zona di appartenenza (Zona A e Zona B) ed in funzione di quanto previsto nel relativo piano tariffario annualmente stabilito.
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti fisso corrispondente al numero degli svuotamenti previsti per la specifica zona di appartenenza (Zona A e Zona B) ed in funzione di quanto previsto nel relativo piano tariffario annualmente stabilito.

8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, le superfici di cui ai commi 6, lettera c e 7, lettera c, ed il numero di svuotamenti di cui ai commi 6 lettera d e 7 lettera d sono maggiorati del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità superiore qualora la frazione decimale sia maggiore o uguale a 0,5 (zero virgola cinque).
9. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 17, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.
10. Si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 7 del presente Regolamento.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Per tutti gli avvisi di accertamento superiori complessivamente ad € 500,00 è sempre prevista la possibilità di rateizzazione, sulla scorta di una istanza motivata del debitore e previa adozione di un apposito provvedimento dirigenziale. In caso di mancato pagamento della prima rata e di almeno due rate anche non consecutive il contribuente decade dal beneficio concesso.

Art.18 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune di Ariccia. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARIP dovuta al Comune di Ariccia.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.19 Sanzioni accessorie

1. Per le utenze non domestiche, in caso di mancato riscontro al sollecito di pagamento e/o atto di accertamento, l'Ente applicherà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni tenendo conto dell'eventuale grado di morosità e/o di reiterazione dell'inadempimento.

Art.20 **Autotutela e rimborsi**

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune di Ariccia, il Comune di Ariccia può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune di Ariccia, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. evidente errore logico di calcolo;
 - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune di Ariccia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede a rimborso qualora gli importi oggetto di istanza di rimborso siano inferiori agli importi indicati al precedente articolo 16 – comma 7.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.21 **Norme transitorie**

1. L'Autorità competente di cui all'Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nel Consiglio Comunale.

Art.22 **Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate.
5. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge e regolamentari, entra in vigore il 1° gennaio 2017.
6. Dalla medesima data si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ovvero automaticamente integrate le norme difformi riportate in diversi regolamenti comunali a comunque afferenti alla materia trattata.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

In caso di nuclei familiari superiori a 6 componenti l'utenza viene d'ufficio suddivisa in due distinte utenze, composte complessivamente dal medesimo numero di componenti.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom}_i = \mathbf{QUVdom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)}_i \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

TVdom_i: quota variabile(€) della TARIP per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{CVDdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARIP per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

T_{fndom} : quota fissa (€) della TARIP per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

Q_{UFndom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

C_{FTndom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{car_i} + T_{vet_i} + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i}: quota variabile(€) della TARIP per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro

$$T_{car_i} = \frac{C_{car}}{V_{tot(car)}} \cdot V_{car_i}$$

$$T_{vet_i} = \frac{C_{vet}}{V_{tot(vet)}} \cdot V_{vet_i}$$

$$T_{org\ i} = \frac{C_{org}}{V_{tot\ (org)}} \cdot V_{org\ i}$$

T_{car i} = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica *i*

T_{vet i} = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica *i*

T_{org i} = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

C_{car} = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

C_{vet} = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

V_{tot (car)} = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

V_{tot (vet)} = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

V_{tot (org)} = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche

V_{car_i} = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica *i*

V_{vet_i} = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica *i*

V_{org_i} = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI – ESENZIONI ED ALTRE RIDUZIONI

Art. 1 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La TARIP si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. tale riduzione, da richiedersi comunque annualmente, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 2 - Riduzioni per il recupero

1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, nell'anno in corso, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso da applicarsi esclusivamente alla quota variabile del tributo, è stabilita in misura non superiore al 30% della TARIP dovuta dall'utenza, secondo la categoria di applicazione del tributo e proporzionalmente al quantitativo di rifiuto recuperato, debitamente documentato dal contribuente, come determinata calcolando il quantitativo globale presunto di rifiuti prodotti utilizzando il kd della corrispondente categoria.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 GENNAIO ovvero quando effettivamente attivata dal contribuente, allegando la documentazione richiesta, e comprovata mediante trasmissione entro e non oltre il 31 MARZO dell'anno successivo della prescritta documentazione giustificativa (Formulari, fatture, MUD, ecc.).

Art. 3 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. In considerazione del fatto che il Comune di Ariccia svolge il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema c.d. "Porta a Porta" su tutto il territorio comunale, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% dello stesso nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 4 - Agevolazioni

1. La TARIP si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nuclei famigliari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità non inferiore al 66% od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione regolarmente iscritto alla lista di collocamento competente per territorio, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o rendite finanziarie con ISEE inferiore ad € 8.000,00: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) nuclei famigliari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge tragga/traggano entrambi sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima erogata dall'INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti, oppure di unica pensione avente importo pari o inferiore all'ammontare di due pensioni minime o sociali, sempre comprensive delle maggiorazioni sociali spettanti ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) nuclei famigliari in stato di indigenza che usufruiscono di sussidi a titolo di "minimo alimentare" o "minimo vitale" da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, determinata corrispondentemente in funzione della durata del contributo concesso;
- d) nuclei famigliari che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario certificato dal competente servizio sanitario, diverso dal verbale di invalidità civile, oppure nuclei famigliari monoreddito con 3 o più figli minori a carico, in entrambi i casi con ISEE inferiore ad € 8.000,00: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- e) nuclei famigliari che abbiano al loro interno un soggetto portatore di un'invalidità tra il 76% e il 100%, in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari e/o assegnatari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzii un valore non superiore a quello previsto dall'INPS per la concessione dell'assegno di accompagnamento: riduzione del 100% nella parte variabile per il solo portatore di invalidità.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Tutte le agevolazioni indicate al precedente comma 1. risultano in ogni caso applicabili solo ed esclusivamente se i soggetti interessati non risultino già beneficiari di altre forme di agevolazione / sostegno / contributo diversi da quelli indicati al precedente comma 1. – lettera c) comunque riconosciuto ed erogato da parte del Comune di Ariccia. Le stesse agevolazioni non trovano altresì applicazione nel caso in cui il richiedente risulti proprietario,

ovvero risulti essere stato proprietario negli ultimi cinque anni dalla data di richiesta di ammissione alle agevolazioni, di uno o più immobili oltre all'abitazione principale.

4. tali agevolazioni, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. In caso di disponibilità di risorse inferiori e/o inadeguate rispetto al numero di richiedenti all'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Art. 5 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Non sono applicabili più di una riduzione / agevolazione individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 6 – Esenzioni

1. La TARIP non si applica, per le utenze domestiche e non domestiche – in via esclusivamente e tassativamente temporanea – nei seguenti casi:

- a) Alloggi inutilizzati, privi di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuoti di persone, mobili e cose;
- b) Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.

2. tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

SUBALLEGATO A

TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

	Dimensione	Codifica
Codice comune	6	Codice ISTAT
Mese di competenza	2	
Anno di competenza	2	
Codice anagrafico	16	Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank.
Cognome	30	
Nome	30	
Sesso	1	F = femmina , M = maschio
Data nascita	8	Nel formato ggmmaaaa
Comune di nascita	6	Codice ISTAT, se residente nato all'estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436)
Codice fiscale	16	
Stato civile	1	1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o
Cittadinanza	3	Codice ISTAT
Indirizzo ultima residenza	30	Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico , riferita all'indirizzo attuale nel comune o all'ultimo indirizzo se emigrato.
Numero civico	12	Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash)
Data evento	8	ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell'evento è pari a quella della creazione del file)
Codice evento	3	PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale)
Comune evento	6	Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune
Cognome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Nome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Codice famiglia	9	Codice della famiglia
Codice collegamento famiglie	9	Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile)
Indirizzo emigrazione/immigrazione	60	Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione
Codice via	9	Codice via di residenza. Inserire solo per i residenti.

Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo "Codice evento".

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.

L'identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.

Gli eventi che danno origine a variazione sono :

- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);
- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d'una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all'assenza di nominativi nell'archivio anagrafico del Comune di riferimento (ad esempio se un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune gestito dal gestore del servizio di igiene urbana che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana.

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell'intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l'intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto digitale, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.